

Diana Artuso
Direttore Inail Palermo-Trapani

INAIL

CONVEGNO

**Rateazioni e sconti per le imprese: aspetti
tecnici e novità**

23 ottobre 2019

9,30-13,30

SALA TERRASI

CAMERA DI COMMERCIO

PALERMO



Il contesto delle imprese in Sicilia (Fonte Economia Sicilia-Banca d'Italia 2018)

Nella prima parte del 2018 è proseguita la moderata ripresa dell'attività dell'industria siciliana.

Sono aumentate le aziende attive nel settore primario e nei servizi, a fronte di un calo di quelle delle costruzioni; il numero di imprese industriali è rimasto sostanzialmente stabile.


Nel terziario il numero di esercizi commerciali si è ulteriormente ridotto, mentre è proseguita la tendenza positiva dei comparti dei trasporti, dei servizi di alloggio e ristorazione e dei servizi finanziari e alle imprese.



Indice di liquidità finanziaria delle imprese (Fonte Economia Sicilia-Banca d'Italia 2018)

Al 30 giugno 2018, l'indice di liquidità finanziaria, ottenuto rapportando la somma di depositi con scadenza entro l'anno e titoli quotati detenuti presso le banche ai finanziamenti a breve termine, era superiore di 4 punti percentuali rispetto al 30 giugno 2017, raggiungendo il 179 per cento.

Il rafforzamento della liquidità ha beneficiato in misura simile dell'incremento dei depositi bancari e della contrazione dell'indebitamento a breve termine.




Fonte: Centrale dei rischi e segnalazioni di vigilanza.

(1) L'indice di liquidità finanziaria è calcolato come rapporto tra l'avanzo, costituito dai depositi con scadenza entro l'anno e titoli quotati detenuti presso le banche, e il disavanzo, dato dai prestiti con scadenza entro l'anno ricevuti da banche e società finanziarie. – (2) Scala di destra.

Prestiti bancari al settore produttivo (Fonte Economia Sicilia-Banca D'Italia 2018)

Nel primo semestre del 2018 la contrazione dei prestiti bancari al settore produttivo, in atto pressoché ininterrottamente dalla seconda metà del 2012, si è ridimensionata notevolmente; sussistono tuttavia differenze significative tra classi dimensionali di impresa e comparti di attività economica

Figura 2.3



Fonte: segnalazioni di vigilanza.

(1) I dati includono le sofferenze e i pronti contro termine. – (2) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

Le rateazioni Inail (Fonte Rapporto Annuale Regionale Inail Sicilia 2017)

In Sicilia le richieste di rateazione per il pagamento dei premi in autoliquidazione fanno registrare, nel 2017, un incremento del 4,13%. Nel 2016 l'aumento era stato del 9,8%.

Gli importi delle rateazioni aumentano nel 2017 rispetto all'anno precedente (+9,13%), in linea con il trend dell'anno precedente. Nel triennio detti importi risultano aumentati del 23,59%.

Tabella 1.3 - Rateazioni in autoliquidazione

		2015		2016		2017	
Sicilia	Rateazioni	73.398	6,69%	80.590	7,07%	83.915	7,17%
				9,80%		4,13%	
	Importi	174.057	4,43%	197.117	4,67%	215.115	4,81%
				13,25%		9,13%	
Italia	Rateazioni	1.096.801	100,00%	1.140.300	100,00%	1.169.911	100,00%
				3,97%		2,60%	
	Importi	3.926.070	100,00%	4.224.290	100,00%	4.476.413	100,00%
				7,60%		5,97%	

Importi in migliaia di euro

Semplificazione delle condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore

Eliminazione dell'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza

Regolamentazione in modo puntuale e dettagliato del procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa

L'autorizzazione delle rateazioni :

per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedenti le 12 mensilità è concessa dal dirigente della sede Inail competente in base alla sede legale di chi presenta l'istanza.

per importi superiori 258.000 euro e per un numero di rate superiori alle 12 mensilità e fino a 24 è concessa dal dirigente regionale.

ITER DELLE RATEAZIONI: 15 GIORNI

L'**Istanza di rateazione** come indicato dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2019 deve essere presentata tramite il servizio online al seguente percorso:

Servizi online > Denunce > Istanza di rateazione.

Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza è emesso il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento


il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al **quindicesimo giorno** dalla presentazione dell'istanza.

L'Inail può concedere rateazioni fino ad **un massimo di 24 rate mensili**, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, L. n. 389/89.



Oggetto della rateazione

I debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo (in quest'ultimo caso la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento spetta agli agenti della riscossione)



Può essere rateizzato:

- il pagamento dei debiti contributivi scaduti,
- il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.
- i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate (autoliquidazione del premio)

Rateazione degli accessori dei premi

Possono essere oggetto di rateazione :

- i debiti per sanzioni civili e gli interessi ex articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 cui sono tenuti i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta
- gli interessi per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione



Condizioni per la concessione dell'istanza di rateazione

Per i debiti scaduti deve essere richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;



per i debiti correnti deve essere richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di autoliquidazione tutte le rate non scadute devono essere incluse nell'istanza di rateazione;



non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, l. 389/89-

le rateazioni possono essere concesse in casi straordinari e per periodi limitati;

Condizioni per la concessione dell'istanza di rateazione

non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell'istanza;



l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;



il debitore dichiara di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica



il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;



il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile

I provvedimenti di rateazione

I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso a altro organo dell'Inail.

La concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge.

Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata.



Il tasso di interesse dei piani di ammortamento

Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il versamento da effettuare sarà pari al valore delle rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.

Il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, vigente alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti



I versamenti delle rate

I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto, al fine di tutelare il diritto di credito dell'Inail meno garantito.

Qualora il debitore ottenga la riduzione delle sanzioni civili l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa. È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo



L'annullamento della rateazione

Omesso o parziale pagamento della prima rata

L'annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti.

Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza dalla Struttura territoriale dell'Inail competente.

La rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l'intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato con il piano di ammortamento



La revoca della rateazione

Omesso o parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima

Ha effetto dalla data di adozione del provvedimento di rateazione se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza.

Anche in caso di revoca, la struttura territoriale dell'Inail competente deve provvedere con immediatezza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute attraverso l'apposita applicazione.



Il mantenimento della rateazione

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento.

La revoca di uno dei due piani di ammortamento per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva, condizione per il mantenimento della rateazione,



Gli errori più frequenti

Un'unica istanza
per debiti
correnti e debiti
scaduti

L'importo della
rata è inferiore a
€ 150,00


L'importo del
debito da
rateizzare non è
corretto

Parziale o
ritardato
pagamento della
prima rata o
delle rate
successive

Iter delle rateazioni eccedenti 24 mesi

Il debitore che intenda chiedere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità deve presentare l'istanza, anche tramite un intermediario in possesso di delega dall'interessato, utilizzando il servizio telematico "Istanza rateazione" disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza nonché la garanzia fideiussoria prestata.

Istruttoria della sede Inail e della Direzione Regionale Inail che emette parere.



La trasmissione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

L'istanza di rateazione, completa della documentazione fornita dal debitore e della relazione sottoscritta con parere favorevole dal Direttore della Direzione regionale, deve essere inoltrata tramite Pec al competente ufficio della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ricevuta l'autorizzazione ministeriale che le sarà inoltrata dalla Direzione regionale, la Sede Inail instruirà la pratica di concessione alla quale deve essere allegata l'autorizzazione stessa.

